



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

N° **18** Reg. delib. **28/04/2016**

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Servizio Tributi. Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

Nell'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE**, alle ore **21:00**, in Borghetto Santo Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente legge sulle autonomie locali, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica**, di **prima** convocazione.

All'appello risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
GANDOLFO GIOVANNI	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
PARRINELLO EMANUELE	X	
MUSURACA ANTONIO	X	
CAGNINO GABRIELE	X	
ARECCO MARIA CLARA	X	
CONFALONIERI SILVIA	X	
PICASSO LUIGI	X	
MORENO ROBERTO	X	
ANGELUCCI BRUNO	X	
VILLA PIER PAOLO	X	
TOTALE	11	0

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott.ssa **Monica DI MARCO**.

Il dott. **Gabriele CAGNINO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, assume la presidenza e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sulla seguente pratica segnata all'oggetto.

SERVIZIO TRIBUTI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale

premesse che sulla seguente proposta di deliberazione il responsabile del servizio dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a carico in relazione all'art. 6bis della Legge n.241/1990 e del PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

visti:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), che stabilisce, tra l'altro, il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, specificando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- il Decreto Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 il quale differisce, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
- i Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472;
- il Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, recante la disciplina del contenzioso tributario;
- l'art. 1 commi dal 639 al 730 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità per l'anno 2014) recanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, contenente le disposizioni in ordine all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, come convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 contenente modifiche ed integrazioni della disciplina della IUC;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;
- l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali;
- la legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016)
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015 (Milleproroghe);

visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 agosto 2014, esecutiva ai sensi di legge;

premesse che alla luce dei recenti interventi legislativi di modifica della IUC ed a seguito dell'applicazione del predetto Regolamento comunale è emersa la necessità di apportare al regolamento stesso una serie di modifiche;

vista la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 7 aprile 2016, esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto "Servizio Tributi. Proposta di deliberazione consiliare. Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.";

ritenuto:

- la proposta deliberativa di che trattasi meritevole di approvazione;
- pertanto opportuno provvedere all'adozione delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC), come descritte nell'allegato a) alla predetta proposta di deliberazione consiliare;

sentita la Commissione Consigliare Capi Gruppo nella seduta del 21 marzo 2016;

visto il parere del Revisore dei Conti reso in data 11 aprile 2016;

dato atto:

- che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) così come modificato, deve essere messo a disposizione dei contribuenti il prima possibile, al fine di consentire agli stessi di disporre delle informazioni e dei chiarimenti necessari per il corretto pagamento dell'IMU e della TASI;
- che pertanto risulta necessario dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione;

attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e dell' articolo 1 della legge n. 147/2013;

tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata nei limiti posti dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*";

visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

dato atto che:

- il 1° comma dell'art. 69 del D.Lgs. 507/93, indica nella data del 31 ottobre il termine ultimo per deliberare, le tariffe dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicarsi per l'anno successivo;
- l'art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 31 – 1° comma – della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 aveva già fissato in via generale la data del 31 dicembre quale termine ultimo per gli adempimenti in questione;
- l'8° comma – dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l'anno 2002) il quale dispone che "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali ... omissis ... nonché per l'approvare dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione";

visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 il quale differisce, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 il quale differisce, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

preso atto pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 30 aprile 2016 l'approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l'apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

dato atto che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi preventivamente all'approvazione del presente provvedimento e sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente deliberazione;

visti:

- la legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016)
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016;
- l'articolo unico – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007);

visto il Decreto Legislativo n. 267/00;

visto lo Statuto comunale;

CON VOTI 7 favorevoli, 4 astenuti (Conss. Moreno, Picasso, Angelucci e Villa), nessun contrario essendo 11 i consiglieri presenti e 7 i consiglieri votanti;

DELIBERA

1. **di ritenere**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di approvare**, per i motivi espressi in premessa e per quanto di competenza, le seguenti modifiche al **"Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147"**, come adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 6 agosto 2014:

Capo II L'Imposta Municipale Propria (IMU)

Articolo 3 Presupposto dell'imposta municipale propria

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio comunale.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 4 Esclusioni dall'imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo **12** del presente regolamento.
2. Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola. Ai fini del periodo precedente si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
5. Le porzioni di immobili di cui al comma 4, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Articolo 8 Base imponibile dell'imposta municipale propria

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità ovvero o una perizia asseverata, a firma di un tecnico abilitato, comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso al quale sono destinati in quanto caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,

fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si considerano tali gli immobili che necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed ai successivi sensi del vigente regolamento edilizio comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti. A solo titolo esemplificativo si può segnalare la seguente casistica: strutture orizzontali (solai e tutto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischio di crollo; strutture verticali (muri perimetrali e/o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone con rischi di crollo parziale e/o totale; edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano stati destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato. La riduzione dell'imposta opera con riferimento all'annualità d'imposta per la quale è stata presentata la domanda al Settore Urbanistica volta ad ottenere la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero la perizia asseverata. Il Settore Urbanistica comunica all'Ufficio Tributi i casi accertati di inagibilità o inabitabilità ovvero trasmette copia delle dichiarazioni sostitutive o delle perizie asseverate.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Ai soli fini dell'esercizio del proprio potere di accertamento, ed allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, il Comune con provvedimento di Giunta Comunale, determina periodicamente il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo zone omogenee nell'abito del territorio comunale. In questo caso è precluso al Comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.

9. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 8 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

10. La Giunta Comunale può modificare periodicamente tale tabella, con effetto per gli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione della relativa deliberazione.
11. Le norme dei commi da 8 a 10 si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui al precedente comma 7.
12. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 11 Imposta municipale propria per i terreni agricoli

- 1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7, comma 1 – lett. h) – del D.Lgs. n. 504/92, i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Per godere del beneficio i due requisiti, possesso e conduzione diretta, si devono manifestare contemporaneamente.**
- 2. Rimangono soggetti al pagamento dell'imposta tutti quei terreni che non sono coltivati direttamente anche se posseduti da agricoltori. (ad esempio: dati in affitto).**

Articolo 12 Abitazione principale – pertinenze – assimilazioni e detrazioni dell'imposta municipale propria

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. E' **assimilata all'abitazione principale** l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. **In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.**
- 3bis. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;**
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. L'importo della detrazione di cui al comma precedente può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
6. La detrazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

7. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui al precedente comma 3° e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Capo III La Tassa sui Rifiuti (TARI)

Articolo 18 Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'Allegato 2 del presente regolamento.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità **(e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati)** non sono suscettibili di produrre rifiuti.

Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione.

Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. **Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione dei predetti interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale, o di variazione, la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.**

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 23 Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, **2016 e 2017** l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 28 Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche (abrogato)

Articolo 30 Riduzioni per il compostaggio rifiuti urbani

1. La parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 10 per cento alle utenze domestiche che abbiano avviato il **compostaggio** dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto, di comunicazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisizione dell'apposito contenitore. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Medesima riduzione tariffaria si applica alle utenze non domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.

Capo IV Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Articolo 36 Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili

1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, di cui all'art. 13, 2° comma, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.**

2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 40 del presente regolamento.

Capo V Disciplina comune alle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Articolo 50 Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a **novanta** giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un **trentesimo** per ciascun giorno di ritardo, **sino al quattordicesimo giorno; dal quindicesimo al novantesimo giorno di ritardo si applica la sanzione amministrativa del 15 per cento.** La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

2bis. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione o denuncia entro 30 giorni si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non

versato, con un minimo di euro 50,00, oltre i 30 giorni si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 49, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 57 Contenzioso tributario

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Savona secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92, e successive modificazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo i centottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dai precedenti artt. **55 e 56**, e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

3. Ai sensi dell'art. 17bis de D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 159/2015, dal 1 gennaio 2016 il ricorso, per controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali;
Associazioni o istituzioni politiche;
Associazioni o istituzioni culturali;
Associazioni o istituzioni sindacali;
Associazioni o istituzioni previdenziali;
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro;
Associazioni o istituzioni benefiche;
Associazioni o istituzioni tecnico – economiche;
Associazioni o istituzioni religiose;
Scuole da ballo;
Sale da gioco;
sale da ballo e da divertimento;
musei e gallerie pubbliche e private;
scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
scuole parificate di ogni ordine e grado;
scuole del preobbligo pubbliche,
scuole preobbligo private;
aree scoperte in uso;
locali dove si svolgono attività educative;
centri di istruzione e formazione lavoro;

02. Cinematografi, teatri

Cinema;
Teatri;
Aree scoperte cinema teatri musei ect.;
Locali destinati a congressi e convegni;

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

Autorimesse in genere;
Autolavaggi;
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio;
ricovero di natanti e deposito mezzi linee di trasporto urbano;
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti;
Aree e tettoie destinate ad uso deposito caravans etc.;
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio;
magazzino deposito in genere senza vendita;
magazzini deposito di stoccaggio;
aree scoperte di magazzini, depositi stoccaggio;

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio;
Campi da tennis;
Piscine;
Bocciodromi e simili;
palestre ginnico sportive;
locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva;
distributori di carburante;
aree scoperte distributori di carburante;
campeggi;

04.1. Strutture del porto

(Posti barca, posti barca sportivi, posti barca professionali, banchine con ormeggi diretti, banchine di riva, aree scoperte in uso etc.)

05. Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

06. Autosaloni, esposizioni

Saloni esposizione in genere;
gallerie d'asta;

07. Alberghi con ristorante

08. Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù
Foresterie;
Alberghi diurni e simili;
Alberghi;
Locande;
pensioni;
Affittacamere e alloggi;
Residences
Case albergo
Aree scoperte in uso

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione;
Collettività e convivenze in genere;
aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme;

10. Ospedali

Ospedali;

11. Agenzie, studi professionali, uffici

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli;
Studi legali;
Studi tecnici;
Studi ragioneria;
Studi sanitari;
Studi privati;
Uffici assicurativi;
Uffici in genere;
Autoscuole;
laboratori di analisi;
Agenzie di viaggio;
ricevitorie lotto totip totocalcio;
Internet point;
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi;
Emittenti radio TV pubbliche e private;

12. Banche e istituti di credito

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici;
Istituti assicurativi privati;
Istituti finanziari pubblici;

istituti finanziari privati;

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

Librerie

Cartolerie

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

Edicole e giornali

Magazzini grande distribuzione vendita al minuto non alimentari

Tabaccherie

Farmacie

Erboristerie

Articoli sanitari

Articoli di odontotecnica

Negozi vendita giornali

Locali vendita all'ingrosso per attività comprese nella classe e similari

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

Gioiellerie e Orologerie

Pietre e metalli preziosi

Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica

Aree scoperte in uso negozi etc.

Ceramica

Vetri

Strumenti musicali

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tessuti

Articoli di ottica

Articoli di fotografia

Negozi di merceria e filati

Locali deposito materiali edili, legnami, ecc vendita

Attività di vendita all'ingrosso per le attività comprese nelle classi similari

16. Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

17. Barbiere, estetista, parrucchiere

Istituti di bellezza sauna, massaggi, cure estetiche, solarium etc.

Parrucchieri e barbieri

Attività scoperte in uso negozi di barbiere, parrucchiere

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)

Elettricisti

Negozi di pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Falegnamerie

Legatorie

Aree scoperte in uso

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

20. Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self-service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismi
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

22/A. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi a carattere stagionale

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self-service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismi
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

23. Birrerie, hamburgerie, mense

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Ambugherie

24. Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie

24/A. Bar, caffè, pasticceria a carattere stagionale

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita di minuto ed ingrosso
Bottiglierie vendi di vino
Aree scoperte in uso a negozi alimentari
Locali vendita all'ingrosso generi alimentari

26. Plurilicenze alimentari e miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, piadinerie e kebab
Negozi di fiori
Locali di vendita presso le serre

28. Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

30. Discoteche, night club

Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Club privati con bar ristoro

3. di dare atto che le modifiche al **"Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147"** di cui al precedente punto 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

5. di inviare, ai sensi dell'art. 13 – comma 15° del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla **Legge 22 dicembre 2011, n. 214** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente

ATTESA l'urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

D E L I B E R A

di dichiarare, con voti **unanimi** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

-----==)O(==-----

SERVIZIO TRIBUTI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL d.Lgs. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dal servizio Tributi si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bologna Claudia

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gabriele CAGNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monica DI MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monica DI MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune e che:

$\frac{1}{2\pi}$ non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità, la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in data _____

$\frac{1}{2\pi}$ la stessa è divenuta esecutiva in data _____ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi sensi 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Borghetto Santo Spirito, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monica DI MARCO